



**News n. 97 del 22 ottobre 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

Il T.a.r. per il Lazio ha rimesso, ancora una volta, alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative, circa il riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, ordinanza 11 ottobre 2024, n. 17557 – Pres. Tricarico, Est. Gallo.

Unione europea – Riconoscimento qualifiche professionali – Accesso alla professione di insegnante – Valutazione del percorso di formazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Vanno rimessi alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti:

“I) Se l’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2007/55/CE, letto alla luce dell’obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d’origine non permetta l’esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;

II) Nel caso in cui l’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2007/55/CE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d’origine, nonché la conformità della formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione”. (1)

- (1) I. – L’ordinanza in rassegna ha posto due quesiti di natura interpretativa riguardo all’art. 13 della direttiva 2005/36/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali, con riferimento al titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna; identici rinvii sono stati effettuati dalla medesima sezione del T.a.r. Lazio con l’ordinanza 3 maggio 2024, n. 8867 (oggetto della News UM n. 55 del 29 maggio 2024) e con l’ordinanza del 17 giugno 2024, n. 12292 (oggetto della News UM n. 68 del 10 luglio 2024), alle quali si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.
- II. – L’ordinanza in esame è stata pronunciata nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito ha respinto una richiesta per il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (attuativo della direttiva 2005/36/CE), di un corso di specializzazione frequentato in Spagna, ai fini della specializzazione nel sostegno nella scuola superiore di I grado (codice meccanografico ADML - docenti non abilitati) e nella scuola superiore di II grado (codice meccanografico ADSS - docenti laureati);
- III. – Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento (tra cui la legge 11 luglio 2002, n. 148 recante la *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”* nonché il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”*), il T.a.r. per il Lazio ha osservato che:
- a) con ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024, la sezione aveva già rimesso alla Corte di giustizia della Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, identiche questioni interpretative; la causa ha assunto dinanzi alla CGUE il numero di ruolo C-340/24;
 - b) attesa la natura pregiudiziale della risoluzione delle dette questioni interpretative, nel rispetto di quanto sancito dall’Adunanza plenaria del 22 marzo 2024, n. 4, è stato dato avviso alle parti della sussistenza di una causa di sospensione impropria del giudizio, nelle more della decisione della Corte; indi, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato la volontà di interloquire sulla questione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sollecitando una nuova formale rimessione delle questioni già oggetto di rimessione, anche con riferimento al nuovo giudizio pendente;
 - c) in ragione della esigenza di assicurare il contraddittorio sulle questioni già portate all’attenzione di questa Corte, si è reso necessario rimettere nuovamente le questioni *de quibus*, per le stesse argomentazioni e motivazioni di cui alla ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024 (punto D), da intendersi *in toto* richiamate.

IV. – Va infine rilevato quanto segue:

- d) sull'obbligo del rinvio pregiudiziale, qualora non sia concordata fra tutte le parti in controversia la possibilità della c.d. sospensione impropria, cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 22 marzo 2024, n. 4 (in *Foro it.*, 2024, III, 121, con nota di A. TRAVI, nonché oggetto della News UM n. 38 del 23 aprile 2024);
- e) quanto al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'ambito UE, per un caso analogo, cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 28 dicembre 2022, n. 18 (in *Foro it.*, 2023, III, 335, nonché in News UM n. 9 del 26 gennaio 2023), relativo al titolo abilitativo alla professione di insegnante della scuola pubblica conseguito in Bulgaria; nella specie, l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva disconosciuto l'idoneità delle qualifiche ottenute in quello Stato membro, all'esito del corso di formazione professionale *post-universitario* in «scienze pedagogiche, indirizzo professionale pedagogia dell'insegnamento»; la sentenza della Plenaria ha invece ritenuto che, in conformità a quanto statuito dalla Corte di giustizia UE, sez. VI, sentenza 8 luglio 2021, C-166/20, il Ministero dell'istruzione è, al contrario, precipuamente tenuto: *i)* ad esaminare «*l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli*», posseduti dall'interessato (non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d'origine, come ipotizzato dalle ordinanze di rimessione); *ii)* a procedere quindi ad «*un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale*», onde poter accertare *in concreto* se le candidate all'insegnamento abbiano o meno conseguito i requisiti per accedere alla “professione regolamentata” di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative, di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva;
- f) infine, va considerato che, presso il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è operativo il “Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali”, che assicura, ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri, informazioni utili sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ai fini dello stabilimento o dell'esercizio temporaneo e occasionale della professione, nonché sulla legislazione italiana, che disciplina le professioni e il loro esercizio; in particolare il predetto Centro fornisce informazioni in merito a: *i)* l'autorità a cui rivolgersi per ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale per esercitare la stessa professione stabilmente oppure temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato membro; *ii)* l'iter da seguire per il riconoscimento della qualifica o per l'esercizio della professione temporaneamente e occasionalmente; *iii)* le professioni soggette a preventiva verifica della propria qualifica professionale per l'esercizio temporaneo e occasionale della professione; *iv)* la richiesta di tessera professionale europea per le professioni previste; *v)* il regime della professione regolamentata in Italia o in un altro Stato membro; *vi)* la normativa che si applica ai cittadini non europei.